

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Modifica del 12 aprile 2010

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008 e del 9 marzo 2009<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Appendice 9*

**A. Adeguamento salariale** (ad eccezione del canton Ginevra)

Resta riservato l'art. 36 cpv. 3 CCL.

**B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2010 e ha effetto sino al 30 giugno 2012.

12 aprile 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF 2006 5315, 2007 5777, 2008 2869, 2009 1093

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

